



REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
E PER L'ATTRIBUZIONE DI ALTRI VANTAGGI
ECONOMICI

(art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241)

Sommario	
CAPO I	3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI	3
Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche	3
Art. 3 - Settori d'intervento	4
Art. 4 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali	4
Art. 5 - Interventi relativi all'impegno civile e alla tutela e promozione dei diritti umani	4
Art. 6 - Interventi relativi ad attività educative	5
Art. 7 - Interventi relativi ad attività ricreative e sportive.....	5
Art. 8 - Indirizzi dell'Amministrazione Consortile	5
Art. 9 - Criteri	5
Art. 10 - Casi particolari	6
Art. 11	6
Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.....	6
Art. 12 - Esame della domanda	7
Art. 13 - Modalità di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici	7
Art. 14 – Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.....	8
Art. 15 - Decadenza	8
Art. 16 - Responsabilità	8
CAPO II	9
PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI	9
Art. 17 - Patrocinio del Consorzio.....	9
Art. 18 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio	9
Art. 19 – Modalità di presentazione dell'istanza.....	9
Art. 20 - Concessione del patrocinio	9
CAPO III	10
DISPOSIZIONI FINALI.....	10
Art. 21 – Entrata in vigore	10

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Consorzio Socio Assistenziale 31 (C.I.S.A. 31) di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - alla gestione dei servizi e interventi consortili affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
 - ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Consorzio interviene con apposita disciplina.
3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Consorzio Socio Assistenziale 31 (C.I.S.A. 31).
4. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Consorzio che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche.

Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.
2. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso aventi un diretto valore economico elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
3. I benefici assumono la forma di contributi allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Consorzio si accolla soltanto una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.
4. Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o i prezzi agevolati, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili e immobili del Consorzio nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti Regolamenti consortili in materia.
5. Il Consorzio può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa da soggetti terzi ed il Consorzio, in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale e/o per la stretta correlazione con gli

obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di co-promotore, assumendola come attività propria.

Art. 3 - Settori d'intervento

1. I settori d'intervento sono relativi a:
 - attività socio-assistenziali e umanitarie;
 - impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - attività educative;
 - attività ricreative e sportive.

Art. 4 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo Consortile delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel territorio consortile per iniziative, attività o manifestazioni intese a:
 - ricercare la prevenzione e la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
 - ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;
 - promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali e l'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
 - consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

Art. 5 - Interventi relativi all'impegno civile e alla tutela e promozione dei diritti umani

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo consortile delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale:
 - per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
 - per iniziative aventi come obiettivo la promozione della solidarietà;
 - per tutte le iniziative aventi ad oggetto l'esaltazione della dignità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, dei suoi diritti intangibili.

Art. 6 - Interventi relativi ad attività educative

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo consortile delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel territorio consortile per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire, attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile.

Art. 7 - Interventi relativi ad attività ricreative e sportive

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo consortile delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato e di promozione sociale che operano nel territorio consortile per l'organizzazione e la gestione di attività sportive, ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi con rilevanza sociale.

Art. 8 - Indirizzi dell'Amministrazione Consortile

1. L'Amministrazione Consortile procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli di bilancio delle risorse che intende destinare ai contributi.
2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle presenti disposizioni.
3. I benefici del presente regolamento sono destinati prioritariamente ai soggetti iscritti all'albo consortile delle forme associative.
4. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Art. 9 - Criteri

1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo il parametro della intrinseca "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei sottostanti aspetti:
 - perseguimento d'interessi di carattere generale con particolare riferimento ai valori della solidarietà;
 - natura del servizio prestato o dell'iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate;
 - tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 - valorizzazione e promozione del Consorzio;
 - b) considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale nonché dell'ambito di concreta operatività ed interesse.
2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabiliti in riferimento:
 - alla programmazione annuale delle iniziative;
 - al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);

- al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- alla capacità economica del richiedente.

Art. 10 - Casi particolari

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di interventi economici può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione a favore di persone, sia fisiche sia giuridiche per sostenere specifiche iniziative, attività di particolare interesse per l'ente, anche in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 11

Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici

1. I soggetti contemplati dal presente regolamento possono chiedere al Consorzio la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici.
2. La domanda, presentata su apposito modulo, va indirizzata al Presidente e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o organizzazione o suo delegato.
3. La domanda deve pervenire, pena l'inammissibilità della medesima, ogni anno:
 - entro il 15 ottobre per le iniziative o attività che si svolgeranno nell'anno successivo.
4. Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:
 - denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva dell'associazione, organizzazione o ente;
 - descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente;
 - finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
 - requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe a quella proposta;
 - dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
 - ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione Consortile;
 - indicazione dei contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor);
 - impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali e, a richiesta, la relativa documentazione;
 - impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
 - dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
 - nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;

- dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
5. Laddove sia necessario la domanda stessa deve essere inoltre corredata da attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto prevista dalla normativa vigente.
 6. Non sono suscettibili di presa in considerazione le domande la cui documentazione è incompleta o non conforma da quanto prescritto dal presente articolo.
 7. Non sono, altresì, suscettibili di presa in considerazione le domande presentate per ottenere un contributo per iniziative e/o manifestazioni già avvenute.

Art. 12 - Esame della domanda

1. L'accoglimento della domanda e la misura delle forme di sostegno sono disposti dal Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento su proposta del Direttore del Consorzio o del Responsabile dell'Area competente in conformità alle norme del presente regolamento e all'osservanza dei criteri di cui all'art. 9 (Criteri), nei limiti della capacità finanziaria degli stanziamenti definiti in bilancio.
2. L'istruttoria delle domande ha luogo a cura della competente Area verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.
3. I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
4. È comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.
5. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.

Art. 13 - Modalità di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici

1. L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici viene effettuata con determinazione del Direttore o del Responsabile dell'Area competente, di norma in acconto, nella misura che può arrivare sino al 50% dell'importo concesso.
2. Il saldo dell'erogazione è corrisposto a seguito della presentazione all'Amministrazione Consortile, da parte del beneficiario della stessa, della seguente documentazione:
 - sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;

- rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
 - dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto del rendiconto o consuntivo.
3. Il Direttore del Consorzio o il Responsabile dell'Area competente può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati scritti in consuntivo nel caso lo ritenga opportuno.
 4. Ove dal consuntivo presentato dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi dovesse risultare una differenza fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il Direttore del Consorzio o il Responsabile dell'Area competente potrà procedere al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario e/o non erogare il saldo del contributo assegnato.

Art. 14 – Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, il Consiglio di Amministrazione o il Direttore del Consorzio o il Responsabile d'Area dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

Art. 15 - Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
 - non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 13 (Modalità di erogazione omissis...), in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
 - sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Art. 16 - Responsabilità

1. L'Amministrazione Consortile non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

CAPO II
PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

Art. 17 - Patrocinio del Consorzio

1. Il Consorzio, favorisce l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte alla collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo, il Consorzio si avvale, tra gli altri, dell'istituto del Patrocinio che rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'Ente stesso.
3. Il Patrocinio può essere riconosciuto a favore dei soggetti iscritti all'albo consortile delle forme associative, di persone, enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano sul territorio e che lo richiedano espressamente.

Art. 18 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio del Consorzio può comportare la messa a disposizione di strumenti che l'Ente possiede, quali:
 - concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà e/o in disponibilità del Consorzio.

Art. 19 – Modalità di presentazione dell'istanza

1. La richiesta di patrocinio deve uniformarsi ai progetti o ai programmi formulati dall'Amministrazione Consortile nella sua attività programmatica o alle sue finalità istituzionali.
2. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Consorzio a favore di iniziative, attività o manifestazioni deve essere indirizzata al Presidente.
3. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, deve essere presentata di norma almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa e nella medesima dovranno essere indicati il genere d'iniziativa, il programma, le date di svolgimento e la tipologia del sostegno richiesto all'Ente, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento. Alla domanda va allegato tutto il materiale informativo in produzione, quali manifesti e locandine.

Art. 20 - Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio è concesso dal Presidente del Consorzio.
2. L'attribuzione del Patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa. Esso è prioritario rispetto ad altri riconoscimenti. Tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio Consortile dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione.

3. Non può essere concesso il patrocinio quando si tratti d'iniziativa, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del vigente Statuto Consortile, il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e la ripubblicazione, all'Albo Pretorio, per 15 giorni.